



Ordinanza n° 44

Oggetto: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello Stadio Unipol Domus in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari, presso lo Stadio Unipol Domus, previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2025-2026), dal calendario di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nel medesimo periodo, per la durata dell'incontro e a decorrere dalle due ore antecedenti l'inizio delle partite e con protrazione per le successive due ore dal termine delle stesse.

IL SINDACO

PREMESSO che la squadra di calcio cittadina "Cagliari Calcio" è iscritta alla categoria del campionato di calcio di serie A per la stagione 2025-2026;

DATO ATTO che il prossimo 24 agosto 2025, verrà disputata presso lo stadio Unipol Domus la partita di campionato tra la squadra del Cagliari Calcio e la squadra della Fiorentina

CONSIDERATO che in occasione della suddetta partita e di tutti gli incontri successivi che la squadra disputerà presso il medesimo impianto, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;

VALUTATA la necessità di adottare opportune misure per la sicurezza e la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive, atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, scongiurando il verificarsi di possibili episodi di violenza e disordine durante gli incontri calcistici che si svolgeranno all'interno dello Stadio Unipol Domus, mediante l'emanazione di apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell'art 54 del TUEL, che disponga il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande non alcoliche contenute in lattine e bottiglie di vetro nelle aree in prossimità del citato impianto;

RITENUTO opportuno adottare misure idonee a garantire la tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico, che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito anche dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio;

CONSIDERATO, infatti, che l'abbandono di contenitori di vetro o di lattine può favorire il loro utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa, in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere durante, prima e dopo le partite di calcio;

DATO ATTO che resta fermo il divieto di introdurre all'interno del citato impianto bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi corpo contundente atto a recare offesa, come previsto nel "Regolamento interno d'uso dello Stadio";

RITENUTO necessario, per le ragioni e i motivi sopra esposti, disporre, in occasione della partita di

Campionato di calcio di Serie A in programma il prossimo 24 agosto 2025 e delle altre partite di calcio che verranno disputate a Cagliari inserite nel calendario del Campionato di serie A (stagione 2025-2026), nel calendario della Coppa Italia oltretutto in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli giocate nello stadio nel medesimo periodo, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine, per evitarne un uso improprio pericoloso per l'incolumità delle persone;

RAVVISATA la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali e a tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle seguenti strade:

- Via Pessagno, dalla bretella di immissione con la Via Campioni d'Italia a Via Caboto;
- Viale San Bartolomeo da via Campioni d'Italia a via Salvatore Ferrara;
- Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all'altezza del ponte sulla via Caboto e nel territorio da esse circoscritto;
- Area parcheggio "Cuore" e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all'interno del perimetro individuato dalla via Vespucci, via san Bartolomeo (tratto via Vespucci/via ' S. Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).

VISTI:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n° 125 ss.mm.ii;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n° 41, recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- la determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio che verrà disputato il giorno 24 agosto 2025, e in occasione delle partite di calcio che verranno disputate a Cagliari, presso lo Stadio Unipol Domus, previste dal calendario del Campionato di serie A (stagione 2025- 2026), dal calendario della Coppa Italia oltretutto

in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli giocate nello stadio nel medesimo periodo:

- il divieto assoluto della vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine.
- il divieto di vendita, per asporto si intende adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree sotto indicate in prossimità dello Stadio Unipol Domus:
 - Via Pessagno, dalla bretella di immissione con la Via Campioni d'Italia a Via Caboto;
 - Viale San Bartolomeo da via Campioni d'Italia a via Salvatore Ferrara;
 - Via Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all'altezza del ponte sulla via Caboto e nel territorio da esse circoscritto;
 - Area parcheggio "Cuore" e nelle strade ad esso perimetrali: area ricompresa all'interno del perimetro individuato dalla via Vespucci, via san Bartolomeo (tratto via Vespucci/via ' S. Ferrara), via Ferrara (tratto via S. Ferrara/immissione anello vecchio stadio S. Elia).

Il suddetto divieto sarà operante per la durata dell'incontro e a decorrere dalle due ore antecedenti l'inizio delle partite e con protrazione per le successive due ore dal termine delle stesse.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da euro 25.00 a euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.

La Forza Pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, alla vigilanza sull'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- sia comunicata:

al Sig. Prefetto di Cagliari;

alla Questura di Cagliari;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari;

al Comando Polizia Locale del Comune.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Sig. Prefetto di Cagliari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

E' altresì, ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Cagliari, 20.08.2025

La Vicesindaco
Maria Cristina Mancini

